

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana sita in località "Colle della Farna" nel territorio del Comune di Genazzano (RM), a favore della società Nuova Trasporti 2000 Srl

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 11 ottobre 2004 della società Nuova Trasporti 2000 Srl, con sede a Colleferro (RM), via Fratelli Cervi n. 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di pozzolana in località "Colle della Farna" del territorio del Comune di Genazzano (RM), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (scrittura privata non registrata con i signori Pelle Lello, Marangoni Antonietta, Pelle Giancarlo e Pelle Eros) per una superficie complessiva di Ha 11.78.80 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTA la nota n. 1843 del 17.03.2005 del Comune di Genazzano, con la quale si esprime parere favorevole con condizioni all'apertura della cava;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Genazzano in data 4 giugno 2007;

VISTA la nota n. 1320 del 17 giugno 2005 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Roma;

VISTA la nota n. 15345 del 23 dicembre 2004 della Soprintendenza Archeologica del Lazio;

VISTA la Pronuncia di verifica con prescrizioni espressa con nota n. 216835/2A/04 del 13 dicembre 2004 dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile che esclude l'opera dal Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

TENUTO CONTO della relazione d'ufficio dell'Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria del 2 marzo 2005, che aggiorna l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di €73.467,00 (€settantatremilaquattrocentosessantasette/00) a garantire le opere di ripristino ambientale di ogni singolo lotto in cui può essere suddiviso il piano di coltivazione;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura

della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 2 marzo 2005;

CONSIDERATO che l'istanza 11 ottobre 2004, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 27 del 3 marzo 2005 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C0573 del 18 marzo 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di pozzolana in località Colle della Farna nel territorio del comune di Genazzano;

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 15/12/2008;

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 20/10/2008;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. La Nuova Trasporti 2000 Srl, con sede a Colleferro (RM), via Fratelli Cervi n. 8, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni sette la cava di pozzolana in località "Colle della Farna" del territorio del Genazzano (Roma), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 33 particelle 13/p, 15/p, 16/p, 60/p) per una superficie complessiva di ha 11.78.80.
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la Nuova Trasporti 2000 Srl dovrà:
 - a) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune Genazzano (RM), dopo aver costituito a favore dello stesso polizza fideiussoria per l'importo di €73.467/00 (settantatremilaquattrocentosessantasette/00) a garanzia del recupero ambientale, così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004 ed a termine dei lavori di scavo di ogni singolo lotto (di tre) in cui può essere suddiviso il piano di coltivazione. Tale polizza fideiussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Genazzano, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;
 - b) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fideiussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di

esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

- 3 I lavori di scavo dovranno essere eseguiti ad una distanza maggiore di metri 150 (centocinquanta) dal Fiume Sacco, così come riportato negli elaborati grafici che fanno parte integrante della presente deliberazione.
- 4 L'attività estrattiva dovrà procedere secondo modalità, le fasi e tempi previsti nel piano di coltivazione approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori ed utilizzando esclusivamente materiale di risulta proveniente dalle escavazioni in sito, così come previsto dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.
- 5 La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
- 6 Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
- 7 La società Nuova Trasporti 2000 Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 11 ottobre 2004 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati grafici visti dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
 - Struttura e Indice Generale del Progetto;
 - Documentazione Tecnico-Amministrativa
 - Documentazione Fotografica;
 - Unico elaborato denominato Relazioni Tecniche contenente: Relazione di Inquadramento; Progetto di Coltivazione; Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica; Relazione Illustrativa delle Caratteristiche Vegetazionali e del Progetto di Recupero; Relazione Tecnico-Economica; Studio di Impatto Ambientale;
 - Cartografia di Inquadramento;
 - Planimetria Stato Attuale;
 - Sezioni Trasversali;
 - Sezioni Longitudinali;
 - Fase 1 (planimetria e sezioni tipo);
 - Fase 2 (planimetria e sezioni tipo);
 - Planimetria Fine Coltivazione;
 - Stato Finale con Recupero Eseguito;
 - Bacino Visuale;
 - Carta dell'uso del suolo;
 - Documento di Sicurezza e Salute.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.